

[PRINT](#) [EMAIL](#)

La Consulta e il *dissent* ostentato (nota minima a Corte cost. n. 393 del 2006)

di Antonio Ruggeri
(30 novembre 2006)

"*udito* nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick, sostituito per la redazione della sentenza dal Giudice Alfonso Quaranta".

Così sta scritto nella pronuncia su cui si appunta la nota minima che ora si presenta. E non posso qui tacere di aver subito pensato, leggendo l'inciso sopra riprodotto (e chissà per quale singolare, imprevedibile associazione di idee), alle cellule che cominciano a riprodursi all'atto del concepimento, in relazione alle quali ovviamente non si conoscono ancora le sembianze che potrà avere l'essere in formazione e neppure, a dire il vero, si sa se riuscirà a concludere felicemente il suo ciclo vitale. L'unica cosa certa è che, quando quest'esito dovesse essere finalmente raggiunto, si saprà da dove è iniziato: appunto da quel pugno di cellule, apparentemente informe, ma già dotato di una formidabile capacità di autoriprodursi.

Torno allora a chiedermi che bisogno c'era di esplicitare ciò che sarebbe comunque apparso in modo lampante, essendosi - come si sa - molte altre volte (e specie assai di recente) riscontrato, tanto da non impressionare ormai più di tanto. E l'unica risposta che riesco al momento a darmi, a giustificazione di questa non necessaria, insistita sottolineatura, è che essa forse non è casuale, come pure non di rado sono alcuni "svolazzi" di penna. Ovviamente, nulla di sicuro può ad oggi dirsi di questo che un domani potrebbe essere considerato come il germe o il principio di quella pubblicizzazione del dissenso di cui pure si discorre da tempo, anche per iniziativa della stessa Corte (rammento solo, al riguardo, un seminario tenutosi, ormai oltre dieci anni addietro, presso la Consulta), senza nondimeno che si riesca a fare il passo decisivo per la sua affermazione. Se un senso la novità esibita dalla decisione di oggi può avere, nel verso ora indicato, non sembra che possa essere altro che quello della possibile introduzione del *dissent* per via pretoria. Una soluzione questa, come pure si rammenterà, già patrocinata da una sensibile dottrina, che tuttavia mi ha sempre lasciato perplesso, per i non taciuti rischi connessi all'avvento di nuove regole processuali prive della solidità di base che sola può aversi da un'adeguata razionalizzazione positiva. Dico "adeguata", dal momento che è fin troppo facile, per quanto forse pure ingeneroso, rilevare che un utilizzo non accorto delle tecniche di normazione, al quale purtroppo non infrequentemente è dato di assistere, può produrre guasti ancora maggiori degli inconvenienti che pure possono aversi per la certezza del diritto (e per altri valori fondamentali ancora) per effetto di innovazioni dovute alla sola mano del giudice. Tanto più laddove, come qui, si tratti di istituti idonei a condizionare a fondo (a mia opinione, più nel bene che nel male) gli sviluppi della forma di governo e della stessa forma di Stato.

Negli ultimi tempi - mi sembra opportuno rammentare - la Corte ha fatto luogo a prese di posizione a tutta prima non clamorose, fatte - come dire? - scivolare lentamente, in modo *soft*, tra le pieghe del processo costituzionale, nondimeno dotate di non secondaria capacità d'incidenza sulle dinamiche del processo stesso e con riflessi corposi, seppur non d'immediata evidenza, estesi all'intera trama istituzionale.

Mi richiamo qui solo ad una tra le molte che pure possono essere segnalate, sia per la sua contiguità temporale a quella di oggi e sia pure per una sorta di affinità dei modi della sua manifestazione e, forse pure, degli effetti dall'una e dall'altra suscettibili di aversi e di radicarsi nel nostro sistema di giustizia costituzionale. Mi riferisco, in particolare, a quanto deciso con l'ord. n. 353 di quest'anno, che ha in buona sostanza riscritto una norma integrativa oggettivamente carente, acconsentendo alla notifica di un ricorso all'autorità che aveva adottato l'atto a base di un conflitto intersoggettivo, entro un termine (di sessanta giorni) dalla Corte inventato di sana pianta (perché *ragionevole?*).

La differenza rispetto al caso di oggi è che quella cui si è appena accennato è una novità (in senso proprio) normativa, ancorché introdotta per via giurisprudenziale, ed una novità in sé conclusa, dotata cioè di autonomia sia concettuale che di effetti. Nel caso di oggi, invece, non c'è, obiettivamente, alcuna novità, che tuttavia... *potrebbe* un domani esservi, qualora le cose dovessero prendere la piega qui ipotizzata. Pure in questa evenienza, tuttavia, la (futura) novità si avrebbe *ope sententiae*, e non già a mezzo di una razionalizzazione positiva, per quanto di basso profilo (quanto meno al cospetto di quelle che si hanno con legge, specie se - come pure proposto con riguardo all'istituto del *dissent* - costituzionale).

Non saprei ora dire se quella appena fatta è una mera supposizione, magari frutto di fantasia a briglia sciolta, dunque destituita d'ogni fondamento. L'impressione, nondimeno, che la Corte abbia studiatamente iniziato a spianare il terreno sul quale edificare, in forme sia pure non particolarmente vistose, oggettivamente contenute e però ugualmente significanti, un istituto già sperimentato con buon esito altrove è assai forte. Ne ripareremo, dunque, tra qualche tempo; per l'intanto, forse, non è inopportuno aver puntato da subito i riflettori sulla inusuale, ostentata avvertenza fatta nella decisione qui annotata.

[Home](#)

[Link](#)

[Newsletter](#)

[I Paper del Forum](#)

[Giurisprudenza](#)

[Temi di Attualità](#)

[Archivio Temi di Attualità](#)

[Speciale Europa](#)

[Speciale Regioni](#)

[Euroscopio](#)

[Telescopio](#)

[Settimana delle Istituzioni](#)

[Autorecensioni](#)